

TI_GERICHTE 72.2018.83 vom 31. August 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.83_d20180831

FR: TI_GERICHTE 72.2018.83 du 31 août 2018

IT: TI_GERICHTE 72.2018.83 del 31 agosto 2018

Regeste

Nel corso di un litigio afferrato la compagna per il collo in 3 occasioni, causandole una lesione nonché colpita a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni e calci. In un'altra occasione, ferita sulla testa e sull'occhio con un manico di scopa in alluminio. Lanciato una pietra vs un terzo

Erwägungen

E. 1

e dell'imputato, interrogata il 17 ottobre 2017, ha riferito di aver udito spesso le liti tra i due, accese e violente, tanto da averla spinta in un'occasione, quella dell'agosto 2017, ad intervenire: " ACPR 1 e IM 1 litigavano spesso [...] posso dire di averli sentiti spesso gridare entrambi come "bestie" [...] quando litigavano li si sentiva urlare entrambi e sembrava che si stessero picchiando a sangue, insomma dalle urla sembravano entrambi fuori controllo. Poi, come era cominciata al lite, tornava il silenzio. [...] non ho mai assistito ad una loro lite e nemmeno ho mai visto i due "mettersi le mani addosso", è capitato molto spesso sentirli gridare e litigare, ma mai li ho personalmente visti. Posso dire che solo in un'occasione, circa un paio di mesi orsono, eravamo saliti, io e mio marito, dalla madre della ACPR 1 in quanto si sentiva che ACPR 1 e IM 1 stavano litigando furiosamente e si sentivano volare oggetti in casa. [...]quando siamo saliti, [...] ACPR 1 e IM 1 avevano smesso di lanciarsi oggetti, o almeno di romperne, ma si stavano pesantemente insultando reciprocamente. Fatto sta che la madre di ACPR 1 ci chiedeva di accompagnarla nell'appartamento della figlia per vedere cosa stava succedendo e per eventualmente aiutarla a tranquillizzare i due. Siamo quindi scesi in casa di ACPR 1 e vi era il caos assoluto, con oggetti ovunque e disordine in ogni angolo della casa. ACPR 1 aveva il volto pieno di sangue e continuava ad urlare "VOLEVA UCCIDERMI, VOLEVA UCCIDERMI". Io mio marito, con la madre di ACPR 1, siamo entrati e abbiamo cercato di calmarli, dopo averli separati, ma ogni volta che due si guardavano iniziavano ad insultarsi e tutto il caos e ricominciava.[...] dopo lunghe "trattative" siamo riusciti a riportare la calma tra i due e abbiamo medicato la ACPR 1, che aveva una ferita profonda all'altezza dell'occhio mi pare sinistro. ACPR 1 quando le chiedevamo cosa era successo, mi diceva che era stato il IM 1 con un bastone a colpirla alla testa e che la volevo uccidere. Anche IM 1 continuava a gridare ed insultare e ci abbiamo messo parecchio per calmarlo. [...] i due sembravano fuori di testa e non molto lucidi. Come detto non ho mai assistito a liti, ma solo sentiti urlare o litigare. L'unica volta che siamo saliti da lei era la sera in cui l'abbiamo vista con il volto pieno di sangue e l'abbiamo medicata. ACPR 1, quella sera, non voleva assolutamente chiamare la polizia o l'ambulanza [...]. Da quella sera abbiamo poi avuto modo di sentirli litigare pesantemente ancora diverse volte, ma non siamo mai più saliti. [...] (VI PG 17.10.2017, p. 3-4, allegato 5 al rapporto d'inchiesta 27.03.2018, AI 129).

_____ , zia dell'AP ACPR 1, ha sentito diverse volte i due litigare e urlare, nonché ha assistito al termine del litigio dell'agosto 2017, nel quale la nipote è stata ferita con un bastone dall'imputato. Interrogata il 17 ottobre 2017, ha anch'ella confermato questi fatti, riportando la stessa versione resa dalla sorella (VI PG 17.10.2017, p. 3, allegato 7 ad AI 129). Tutte le persone interrogate, imputato compreso, hanno quindi riferito in grandi linee la medesima descrizione dei fatti, che possono quindi ritenersi così accertati. 4.2.3. Il parere dei medici Le lesioni della vittima a seguito delle botte ricevute dall'imputato nell'agosto 2017, sono state documentate con fotografie e certificato medico 07.08.2017 del Dr. _____ , il quale riporta di aver trovato la paziente "affetta da trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra. La paziente riferisce percosse. La prognosi è di 10 giorni s.c.." (Allegato

E. 1.1

tentate lesioni gravi (dolo eventuale) per avere, nel corso della notte tra il 25 e il 26 settembre 2017, a _____, in via _____, presso l'abitazione in cui viveva, nel corso di un litigio con la compagna, tentato di ferire ACPR 1 rischiando di metterne in pericolo la vita, afferrandola per il collo in 3 occasioni distinte, causandole una " dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra ", come indicato dai certificati medici e dal parere del medico legale in atti;

E. 1.2

tentate lesioni gravi (dolo diretto) per avere, ad inizio mese di agosto 2017, a _____, presso la propria abitazione, colpendo ACPR 1 dapprima sulla testa con un manico/stanga di scopa in alluminio e pure sull'occhio sinistro, ferito la compagna tentando di metterle in pericolo la vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al di lei corpo e alla di lei salute, causandole di fatto, come da certificato medico in atti, un " trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma, oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra " ;

E. 1.3

lesioni semplici qualificate ripetute per avere, 1.3.1. nelle circostanze di cui al punto 1.1, colpendo ACPR 1 a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni e calci, cagionato delle " escoriazioni a livello del collo...ematomi ed escoriazioni multiple a livello dell'arto superiore e della spalla di sinistra...a livello dell'arto superiore sx, ematoma a livello del terzo distale del braccio ", come risulta dal certificato medico in atti; 1.3.2. nelle circostanze di cui al punto 1.2, colpendola con il manico di una scopa in alluminio sulla coscia sinistra, cagionato a ACPR 1, un " ematoma e trauma contusivo coscia sinistra ", come attestato dal certificato medico in atti; 1.3.3. in data 11.11.2016 a _____, nei pressi del chiosco di cui al seguente punto 1.5, nel corso di un alterco verbale e fisico con _____, lanciandogli in due occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al corpo e alla salute di quest'ultimo a mano di un oggetto pericoloso;

E. 1.4

vie di fatto ripetute per avere, nel periodo 2015 - 26.09.2017, a _____, presso la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e fisici, dandole " schiaffi a mano aperta ", calci, spintonandola, prendendola per il collo, senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte, all'altezza dell'attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in 2 occasioni, al fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere, commesso

ripetutamente vie di fatto nei confronti della convivente ACPR 1 ;

E. 1.5

danneggiamento per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.3.3, nel corso di un litigio verbale e fisico con _____ che si trovava all'interno del locale-negozio, deteriorato e distrutto merce varia (tra cui diverse bottiglie di vino), un cellulare Samsung S4 e una giacca, di proprietà di ACPR 2, per un valore totale di danno da stabilire ;

E. 1.6

infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza autorizzazione, a _____ e in altre località del Cantone, procurato, nel 2013, a _____, a _____, una pastiglia di Xanax, come pure, nel periodo 2016-26.09.2017, alla compagna ACPR 1, per circa un anno, un imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpiderm (in pratica la metà della dose di medicinali prescrittagli dal medico), nonché fatto preparativi, nel mese di aprile 2017, tramite messaggi intrattenuti via telefono, per esportare e spedire in Africa, all'amico _____, un imprecisato quantitativo di semi di canapa, come pure il 24.09.2017, a _____, con _____, per acquistarle Ritalin da rivendere e con il guadagno potersi comprare Focalin;

E. 1.7

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, senza diritto, posseduto in data 26.09.2017, presso il proprio domicilio di _____, un Taser 618Type di colore nero; dispositivo considerato arma proibita ai sensi della legislazione federale;

E. 1.8

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza autorizzazione, a _____ ed in altre località del Cantone, nel periodo 2015 - 28.09.2017, consumato un imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma circa 700 gr di eroina, 360 gr. di cocaina, un imprecisato quantitativo di metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto, il 26.09.2017, presso la propria abitazione, per il proprio consumo e quello della compagna, 0.9 grammi di eroina e parte del quantitativo (imprecisato) di 22.41 grammi lordi di semi di canapa; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. IM 1 è prosciolto dall'imputazione di minaccia ripetuta di cui al pt. 4 dell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza, ritenuto che per la condanna per titolo di vie di fatto ripetute di cui al pt. 1.4. del presente dispositivo, l'imputato è esente da pena, e che, per la condanna per titolo di lesioni semplici di cui al pt. 1.3.1. del presente dispositivo, l'imputato è punito con pena attenuata, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; alla multa di CHF 200.-, la quale, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 2 (due). 4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 aliquote da 80 fr. l'una di cui al DAC 26.8.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino. 5. L'istanza di risarcimento per ingiusta carcerazione ex art. 429 CPP è respinta. 6. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatrice privata ACPR 1 fr. 14'931.10 a titolo di risarcimento danni per spese legali (composti da fr. 13'566.- per onorario, fr. 277.50 per spese, fr. 577.05 per IVA all'8%, e fr. 510.55 per IVA al 7.7%) e fr. 5'000.- più interessi al 5% a partire dal 26 settembre 2017 a titolo di indennità per torto morale. 7. L'accusatrice privata ACPR 2 è rinviata al competente foro civile per la quantificazione delle sue pretese. 8. È ordinata l'assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. 9. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione delle sostanze stupefacenti, salvo per i seguenti oggetti: - PC portatile marca MacBook con cavo di alimentazione; - 2

IPad; - iPhone nero IMEI 353811086553594; - portamonete di colore nero con due tessere a nome di terzi; per i quali è ordinato il dissequestro in favore dell'imputato, a crescita in giudicato integrale della presente. 10. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 11. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 11.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per:

onorario	fr.	21'777.00	spese fr.	1'644.90	totale	fr.	
							23'421.90

11.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 23'421.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente

La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di giustizia	fr.	5'000.--
Inchiesta preliminare	fr.	2'657.30 Perizia
fr. 5'500.-- Multa	fr.	200.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.
160.85 fr.	13'518.15	=====

E. 6

ad AI 7; Allegati 1.1-1.2 al VI PP 08.11.2017, AI 57). Il Dr. _____, medico curante dell'AP ACPR 1, è stato interrogato in veste di testimone il 28 settembre 2017. A verbale egli ha potuto riferire della visita medica avuta con la donna a seguito delle percosse da lei subite nella lite dell'agosto 2017: " In relazione a questi fatti posso dire che durante la visita la ACPR 1 mi raccontava che gli ematomi che aveva sul viso e sulla coscia nonché una dolenzia al cranio e al bulbo oculare SX erano state causate da violente percosse che lei riferiva esserle state inferte dal suo compagno IM 1. [...] ho scattato con il telefono della ACPR 1 stessa alcune fotografie che le stampavo poi consegnandole alla ragazza per completare il fascicolo di denuncia che le avevo espressamente detto di preparare e fare. [...] non ho proceduto io personalmente alla segnalazione alle autorità, ma avevo dato incarico alla ACPR 1 di effettuare uno scritto dettagliato di quanto era successo per poi procedere alla denuncia alle autorità. L'interrogante mi chiede come mai [...] non ho proceduto alla segnalazione alle autorità come prescritto dalla legge. [...] mi ero fidato della ACPR 1, la quale mi aveva assicurato che vi avrebbe pensato lei stessa e proprio per questo motivo avevamo scattato le fotografie delle lesioni da allegare allo scritto di denuncia. Ho scoperto solo quando gli agenti sono venuti da me il 27.09.2017 ad interrogarmi per un ulteriore caso di violenza subito dalla ACPR 1 che non aveva sporto la denuncia. A precisa domanda dell'interrogante rispondo che non ho avuto modo di visitare nuovamente la ACPR 1 per valutare la guarigione delle ferite da me riscontrate nella visita del 07.08.2017, le ferite riscontrate erano di natura transitoria e non permanenti. Non avendo più visto la ACPR 1 suppongo che non vi siano postumi di dette ferite. Confermo che le ferite erano importanti ma non gravi e mai la ragazza è stata in pericolo di morte." (VI PG 28.09.2017, p. 3-4, allegato 2 ad AI 129). La dr.ssa _____, medico legale, sentita a verbale il 27 febbraio 2018 in veste di testimone, dopo aver preso visione delle fotografie raffiguranti le lesioni all'occhio dell'AP ACPR 1, ha potuto così dichiarare in merito: " Trattasi di

un'ecchimosi da stravasamento. La lesione all'occhio visibile sulle foto secondo me non può essere riconducibile ad un colpo con il manico da scopa. Eventualmente quella a lato dell'occhio, dove sembra esserci una piccola ferita, potrebbe essere conseguenza di un colpo contundente. La lesione all'occhio, per come è estesa, la ricondurrei piuttosto ad un trauma contundente diverso, come un pugno o una gomitata. Il colpo di una scopa lascia una lesione più figurata nel senso che raffigura il mezzo che la produce. La lesione alla coscia sinistra può essere invece riconducibile al colpo di una scopa perché sembra riconoscersi la figura del manico di scopa sulla cosa. Mi viene mostrato il certificato medico del Dr. _____ di data 7.08.2017 e rilevo che vi è anche un trauma oculare, ciò vuol dire che l'occhio, il bulbo, ha subito direttamente un colpo. ADR che l'unica ipotesi che mi viene in mente nel caso quel colpo sia dovuto ad un manico di una scopa, è che possa essere stato inferto con la parte terminale." (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 122) 4.2.4. In diritto e convincimento della Corte a) Per il diritto circa i reati di lesioni gravi (art. 122 CP) e lesioni semplici (art. 123 cpv. 1 CP), vedasi quanto già sopra indicato al pt. 4.1.4. Per quanto concerne il reato di lesioni semplici aggravate, secondo l'art. 123 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso. Secondo la giurisprudenza, la nozione di pericolosità di un oggetto è relativa al tipo d'impiego che si fa dello strumento nelle circostanze concrete (DTF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16; Germann, Das Verbrechen Repertorio 1981 S. 226; Logoz, Commentaire du CPS, partie spéciale, ad art. 123, p. 51; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, 1978, I, p. 62). Un oggetto è da considerarsi pericoloso se concepito in maniera tale che, usato quale arma (dunque come mezzo materiale di offesa o di difesa), possa provocare le stesse ferite che causerebbe un'arma utilizzata allo stesso modo (DTF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). Così impiegato, l'oggetto deve risultare adatto a causare un rischio di lesioni gravi ai sensi dell'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 ed. 2010, § 3 n° 27; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e ed. 2013, p. 62; ROTH/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, n° 19 ad art. 123 CP). Tipici esempi di oggetti pericolosi, a dipendenza dell'uso che ne vien fatto concretamente, sono sassi e bastoni (Germann. cit; Stratenwerth, cit.). Una penna stilografica è da considerarsi oggetto pericoloso nel caso in cui venga utilizzata per colpire la vittima, brandendola di punta, ma non per dare colpi a mo' di bastone (DTF 101 IV 285 p. 287). Un bicchiere di birra lanciato in direzione della testa di una persona è stato qualificato come oggetto pericoloso dal Tribunale federale (DTF 101 IV 286). Uno scalpello di 60 centimetri di lunghezza può essere strumento pericoloso, come non può esserlo se utilizzato soltanto per dare un colpo leggero alla nuca (DTF 101 IV 120). Determinante è il pericolo di produrre una lesione grave a' sensi dell' art. 122 n. 1 CP (Stratenwerth, cit.). La nozione di oggetto pericoloso è pertanto vaga, lasciando al giudice un vasto potere d'apprezzamento a seconda del caso concreto (BERNARD CORBOZ, op. cit., loc. cit.). b) Per la Corte, in consonanza con la giurisprudenza della CARP e del TF, chi colpisce una persona in testa con un bastone, anche se di alluminio, assume il rischio consapevole di creare quantomeno delle lesioni gravi, il dolo in questo caso è quindi diretto. Altrimenti un uomo grande e grosso come IM 1, si sarebbe limitato ad usare le mani, invece di un manico di scopa. Con il che la Corte ha confermato questo capo d'accusa, riconoscendo l'imputato colpevole di tentate lesioni gravi con riferimento al colpo alla testa e quello all'occhio dell'allora compagna (pt. 2 AA), e di lesioni semplici con oggetto

pericoloso, per il colpo alla gamba della donna (pt. 3.2. AA). 4.3. Minaccia ripetuta (pt. 4 AA) e vie di fatto ripetute (pt. 5 AA) 4.3.1. I fatti L'imputato deve rispondere dell'accusa di minaccia (ripetuta) per avere incusso spavento e timore alla compagna ACPR 1 in più occasioni non meglio precisate, nel corso di litigi verbali e fisici, esternandole espressioni quali "ti ammazzo" e "se avesse voluto lasciarlo l'avrebbe fatto" in quattro assi", intendendo la bara da morto, nonché facendole paventare la morte qualora avesse denunciato _____ per asseriti e non meglio precisati furti nelle cantine di abitazioni del _____. Egli è anche tenuto a rispondere dell'accusa di vie di fatto reiterate (a danno del proprio partner durante l'unione domestica) per avere, presso la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e fisici, dandole "schiaffi a mano aperta", calci, spintonandola, prendendola per il collo senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte all'altezza dell'attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in due occasioni, al fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere, commesso ripetutamente vie di fatto nei confronti della convivente. In merito ai litigi e alle minacce subiti nel corso della loro relazione, la ACPR 1 ha riferito a verbale di Polizia di essere stata più volte malmenata dall'imputato, versione poi nei seguenti verbali leggermente ritrattata a favore del compagno: " Tutto è filato liscio per qualche mese, poi IM 1, ogni volta che io volevo parlare della _____ e di quanto successo, perdeva sempre le staffe malmenandomi pesantemente. A precisa domanda rispondo che ogni volta che aprivo bocca parlando della _____, a volte anche insultandola per quanto aveva fatto (rubarmi l'uomo) lui si imbestialiva perdendo la ragione e dandomi pugni, calci su tutto il corpo, arrivando a minacciarmi di morte e di non permettermi più di insultare la _____. [...] il fatto che un'altra mi avesse portato via l'uomo e lo avesse portato a casa sua era per me fonte di continui litigi e questi litigi finivano nella stragrande maggioranza dei casi con le botte di IM 1. Sono consapevole che di questo non ho grandi prove in quanto non ho mai denunciato IM 1 poiché di fatto ero innamorata di lui. Comunque in tutto il quartiere era risaputo che IM 1 alzava le mani su di me [...]. [...] che mi ha più volte minacciata di morte qualora mi fossi azzardata a denunciarlo o a parlare male di _____ o anche solo a voler denunciare la _____ per i continui furti nelle cantine [...] Posso anche dirvi che IM 1 più di una volta mi minacciava di farmi internare se non la piantavo di rompergli le balle sulla _____." (VI PG 27.09.2017, p. 2-3 e 5, allegato 5 ad AI 7). Confrontato una prima volta con le dichiarazioni dell'AP ACPR 1 in merito ai suoi scatti d'ira e ai continui litigi sfociati spesso in percosse verso la compagna, l'imputato, nel verbale d'interrogatorio di Polizia del 28 settembre 2017, ha negato di averla mai picchiata, soprattutto ha affermato non essere vero che ogni volta che si parlasse di _____ lui si arrabbiava. Egli ha ammesso di aver alzato le mani sulla donna esclusivamente per difenderla dalle autolesioni che lei era solita infliggersi (VI PG 28.09.2017, p. 6, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 28.09.2017, AI 7). A questo proposito, nel verbale d'interrogatorio dinanzi al PP il 29 settembre 2017, ha così ribadito: " [...] non ho toccato ACPR 1 in altre circostanze. Le ho sempre prese io da lei, anche degli sputi.[...] non è vero che ogni volta che mi nominava _____ io la menavo con calci e pugni. È vero che il fatto che continuasse a parlare di _____ mi stufava e mi infastidiva perché non ce n'era motivo. ADR che non ho mai minacciato di morte ACPR 1. Neanche le ho mai detto di non permettersi mai più di insultare la _____. ADR che non è mai intervenuto nessuno del palazzo in cui viviamo per fermarmi, come dichiarato da ACPR 1, tranne il giorno della scopa dove sono arrivati degli inquilini per discutere." (VI PP 29.09.2017, p. 20, AI 10). L'AP ACPR 1 ha poi in parte ritrattato le sue prime dichiarazioni, nel corso

dell'interrogatorio dinanzi al PP del 30 ottobre 2017: " [...] prima dei fatti del 25.09.2017 IM 1 non mi ha mai minacciata di ammazzarmi. [...] Preciso che non è vero che IM 1 mi ha malmenata pesantemente su tutto il corpo. Le azioni di violenza sono quelle dichiarate in questo verbale. Il primo verbale l'ho fatto quando ero in clinica ed ero pesantemente sedata. Non ogni volta che proferivo il nome _____ mi pestava. La polizia ha sbagliato a indicare nel verbale che IM 1 mi aveva minacciata di morte qualora avessi voluto denunciarlo. Io non l'avrei mai fatto. Ho troppa paura. [...] È vero invece che IM 1 mi ha minacciata di morte qualora avessi denunciato _____ per i furti nelle cantine." (VI PP 30.10.2017, p. 9, AI 44). Nel corso dello stesso interrogatorio dinanzi al PP, l'AP ACPR 1 ha così precisato in merito alle violenze subite dall'imputato e ai problemi scaturiti a seguito della frequentazione con _____: " IM 1 è una persona umile, buona e a me ha aiutato tanto [...] con me in precedenza non era mai stato violento. Magari gridavamo entrambi, ma non mi aveva mai colpito [...] Il fattore scatenante la violenza di IM 1 era riconducibile a _____. [...] La violenza è iniziata 3 anni fa, quando io chiedevo spiegazioni in merito ai giorni in cui lui era stato da _____. Nei primi tre mesi, dopo che lui era tornato a casa, IM 1 si è comportato bene. In seguito però, quando gli chiedevo spiegazioni, lui non rispondeva, io diventavo insistente e lui di riflesso aggressivo. ADR che lui mi dava degli schiaffi a mano aperta quando io continuavo a chiedere spiegazioni su _____. Posso stimare che episodi di questo genere siano capitati al massimo 3-4 volte. Io non ho mai reagito alle sue sberle, visto quanto avevo subito in passato. Andavo via, mi chiudevo in bagno. [...] Mi ha dato un bello schiaffone; il giorno dopo lui però mi ha chiesto scusa, aggiungendo che non l'avrebbe più rifatto. Secondo me anche lui dopo questa prima volta si è un po' spaventato e anche un po' meravigliato di sé stesso dello schiaffo che mi ha dato. In seguito, quando lo ha rifatto, non si è più scusato perché secondo lui la colpa era mia; io non dovevo chiedergli nulla perché per lui, la storia dei "3 giorni" da _____, era chiusa. ADR che dopo queste 3-4 volte non mi ha più picchiata perché IM 1 non ha più visto _____. Visto che quest'ultima ha ripreso a contattarlo con assiduità, a me dava fastidio quindi sono diventata assillante con lui e lui è tornato ad essere violento con me. [...] mi picchiava in continuazione non appena proferivo il nome di _____. [...] una volta era presente la mia amica _____ [...] quando IM 1 mi ha tirato due pugni in fronte, all'altezza dell'attaccatura dei capelli. [...] C'è stato anche un altro episodio di violenza. Io avevo l'abitudine, nel letto, di dormire sul bordo, il più possibile da lui. [...] Avevo paura. Non so perché, [...] mi ricordo che in un paio di occasioni, appena lui si era svegliato, abbiamo iniziato a discutere sempre della solita _____ e come reazione mi ha tirato un calcio, colpendomi al fianco e facendomi cadere dal letto. Questo episodio è accaduto due volte." (VI PP 30.10.2017, p. 6-8, AI 44). E ancora, in un seguente verbale: "ADR che quando io prendevo per i fondelli _____ lui mi minacciava dicendomi "ti ammazzo" aggiungendo "e non faccio un giorno di galera perché non sono carcerabile". (VI PP 08.11.2017, p. 7, AI 57). Interrogato nuovamente dal PP il 13 novembre 2017, dopo essere stato confrontato con diverse dichiarazioni delle persone assunte a verbale in corso d'inchiesta, l'imputato, in merito ai suoi problemi nella gestione dell'aggressività e alle liti che l'hanno visto coinvolto, ha sempre negato di avere avuto dei comportamenti aggressivi nei confronti di altre persone. Per quanto invece attiene alle liti con l'AP ACPR 1, egli ha sempre mantenuto la sua versione e cioè che le litigate erano dettate da comportamenti sopra le righe della ACPR 1 stessa e che lui interveniva esclusivamente in sua difesa o al massimo perché fortemente provocato: " [...] io sono diventato più nervoso negli ultimi anni perché il mio migliore amico, _____, mi ha

fregato; mi ha ...omissis... [...] non è vero che andavo in strada a prendere pedate le auto. Non è mai successo che discutessi con i collaboratori _____." [...] io e ACPR 1 urlavamo spesso ma perché lei andava fuori di testa e prendeva in mano i coltelli. Io non ce la facevo più. [...] Non è vero che negli ultimi 3 anni schiaffeggiavo a mano aperta ACPR 1. L'unica volta che ho proprio avuto un raptus è stato ad agosto scorso quando l'ho colpita con la scopa. Era da parte sua che partivano gli schiaffi; era lei che mi tirava addosso gli oggetti." (VI PP 13.11.2017, p. 3-5 e 9, AI 60). Vittima ed imputato sono poi stati messi a confronto (videoregistrato), e, con riferimento alle asserite minacce, anche se in modo confuso, entrambi hanno mantenuto le loro versioni, l'imputato negando sostanzialmente di averla mai minacciata o percossa: " P: PP 1 (...) V: ACPR 1 I: IM 1 (...) P: E di minacce gliene ha fatte? (...) Non le ha detto "guarda che ti ammazzo o ti faccio del male"? V: Mi ha detto sì, allora la prima volta che l'ho lasciato mi ha detto, mi ha tirato dritto un pugno in faccia. P: Che l'ha lasciato quando, scusi? V: La prima volta che siamo stati insieme. P: Mmm. V: Quindi già lì mi centra una centra. E poi lui mi ha detto "tu a me non mi lasci, io non me ne vado e se ti vuoi lasciare, tu mi lasci in quattr'assi", cioè in una bara e basta. P: Mmm. Questo è avvenuto? V: Eh... diverse volte (...) P: Ma anni fa o anche di recente? V: No, anche... anche quella sera. P: Anche quella sera? V: Ma sì... ma sono parole che si dicono. P: Ma certo. Ma il pugno è avvenuto anni fa, quello? La prima volta che l'ha lasciato. V: Il pugno sì, la prima volta lui ha reagito così, ma eravamo giovanissimi. P: Va bene, ma quella sera lì le ha detto "guarda che t'ammazzo"? Ti prendo per il collo... V: Sì, ti ammazzo, quando mi teneva... quando lui mi ha detto... l'ultima... l'ultima volta (incomprensibile) io ti ammazzo, ti ammazzo, tant'è che l'hanno sentito... ,l'ha sentito anche la tipa giù... l'inquilino di sotto mi ha detto che si aspettava, sentiva i miei rantoli... rantoli, eh? Rantoli vuol dire una persona che sta per crepare e che si aspettava di sentire "pam", un colpo di pistola. (...) " (AI 82 pag. 44) " (...)P: Si ricorda che prima ACPR 1 ha detto che tanto tempo fa, quando poi ti aveva lasciato, ti aveva dato un pugno e poi da quel momento lì poi più volte gli hai detto... I: Quando mi aveva lasciato? P: Tanto tempo fa, anni fa, però poi spesso ricorreva questa, questa esternazione che non... I: Sinceramente dal duemila... P: Aspetti, mi faccia finire, la prego. I: Sì, ma le dico già, sinceramente dal duemiladue... P: "Se mi lasci, finisci in quattro assi di, di legno". I: Dai, ok, mi dica. P: Ha capito? I: Mi dica. P: E' questo. I: No, io le stavo rispondendo... P: Gliel'ha mai detta questa cosa qua? I: Le stavo rispondendo, dal duemiladue, di un pugno del duemiladue perché stiamo parlando del duemiladue non mi ricordo. Io per... P: No, ma adesso di recente, di recente (...) Le ha mai detto che se la, se lo lasciava, se la lasciava... I: Le rispondo già no. P: ... se ne sarebbe andata in quattro assi? I: No, no, le rispondo già no, sennò non gli tiravo fuori i coltelli dalle mani, scusi. P: Ho capito. I: E' un controsenso. P: Sì. V: No, se ti lasciavo (...) è un controsenso, io non ti sto lì a salvare la vita, a tirarti fuori i coltelli che scleri (...) allora prendo su le valigie e andavo via a casa mia. V: E perché non l'hai mai fatto? I: Perché ti amo, eh?" (AI 82, seconda parte, pag. 18-19). Ed infine a verbale finale: " Le asserite minacce [...] io non le riconosco. Se ci sono state minacce, queste sono state reciproche e poi sicuramente non di quel tipo (ndr. "ti ammazzo, ti ammazzo", "ti lascio in quattro assi", e minacce di morte varie) . ACPR 1 ad esempio mi diceva un giorno sì un giorno no che se l'avessi lasciata mi avrebbe ammazzato. Quindi quand'anche ci fossero state, non erano espressioni che prendevamo seriamente. [...] il 26.09.2017 io non ho mai detto a ACPR 1 "ti ammazzo". Le vie di fatto (...) io non le riconosco. Quando litigavamo la maggior parte dei miei interventi erano dipendenti dal fatto che io dovevo togliergli i coltelli dalle mani perché si autolesionava. Ero io ad essere il

suo punto di sfogo, una sorta di “pungiball” e glielo dicevo spesso.” (VI PP 09.03.2018, p. 5, AI 126) _____, nel suo interrogatorio dell’11 dicembre 2017 in veste di testimone, ha dichiarato di aver già visto lividi e graffi sull’imputato, a seguito di liti violente con la vittima: “ (...) . Non era una delle prime volte che si mettevano le mani addosso, in altre occasioni l’avevo visto con lividi e graffi.” (VI PP 11.12.2017, p. 6-9, AI 75). Visto tutto quanto sopra, in particolare le dichiarazioni rese dalle parti, nonché quelle dei testimoni, è dato per certo che fra i due, nel corso delle innumerevoli litigate più o meno accese, sotto l’effetto quasi costante di stupefacenti, le botte volavano reciprocamente, come pure insulti e minacce diverse.

4.3.2. In diritto e convincimento della Corte a) Ai sensi dell’art. 180 CP si rende colpevole di minaccia ed è punito a querela di parte con la detenzione o con la multa colui che, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. Il colpevole è perseguito d’ufficio se è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, oppure se è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione. L’infrazione consiste nell’allarmare o spaventare una persona a mezzo di una grave minaccia. La legge protegge la libertà di una persona da una sua messa in pericolo concreta. C’è minaccia, quando l’autore fa volontariamente credere alla vittima la realizzazione di un pregiudizio in senso largo, la cui realizzazione dipende dalla sua volontà. (DTF 122 IV 97 p. 100 consid. b e DTF 106 IV 125 p. 128 consid. a). Non è necessario che l’autore abbia effettivamente un’influenza sulla realizzazione del pregiudizio, è sufficiente che, secondo lui, questa dipenda dal suo potere (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, ad art. 180 CP, n. 1-4). La minaccia deve essere grave, ossia oggettivamente atta ad allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 212 p. 215). In mancanza della gravità l’atto non è punibile. La gravità della minaccia risulta non solo dalle parole dell’autore ma deve tener conto delle circostanze, poiché può risultare sia da un gesto sia da un’allusione, essa può non toccare direttamente il destinatario ma essere rivolta a una persona a lui vicina. Occorre analizzare il comportamento dell’autore nella sua globalità per determinare se i timori del destinatario sono fondati (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, ad art. 180 CP, n. 6-10). Affinché l’infrazione sia consumata, bisogna che la persona sia stata effettivamente allarmata o spaventata, non è sufficiente che essa abbia avuto coscienza della minaccia grave. Se la persona non si è allarmata, può essere ritenuto solo il tentativo (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, ad art. 180 CP, n. 20).

b) Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP è punito con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo il capoverso 2 lettera c di suddetto articolo, l’autore è perseguito d’ufficio se egli è il partner eterosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’ambito successivo alla separazione. Il capoverso 2, inoltre, prevede che l’autore commetta le vie di fatto in modo reiterato. Il Tribunale federale definisce le vie di fatto come “das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen“, in cui non si cagiona un danno al corpo o alla salute; causare dolore non è un presupposto (BGE 117 IV 16f., 119 IV 27 = Pr 83 [1994] Nr. 17 S. 62, 134 IV 191). Sono vie di fatto, per esempio, gli schiaffi, i pugni, gli spintoni di una certa forza, le percosse con oggetti pesanti, bagnare con dei liquidi una persona, imbrattare il viso di una persona con una torta (BGer v. 08.10.2001, 6P.99/2001 bzw. 6S.436/2001). Dal punto di vista soggettivo è necessario l’intenzionalità. Il dolo eventuale è

sufficiente (Andreas Donatsch, StGB Kommentar, Orell Füssli 2013, n. 3 ad. art 126 CP).

c) Nel caso di specie è bene tenere conto del fatto che, come già sopra indicato, nel corso delle ripetute liti tra i due soggetti, sono volate parole ed insulti da parte di entrambi. In particolare, non vi è prova agli atti che le minacce proferite da IM 1 nei confronti della compagna, abbiamo suscitato nella donna particolare paura o timore, anzi, la stessa pareva essere sempre in grado di reagire tenendogli testa in qualche modo, per nulla spaventata. Con il che egli è stato prosciolto da questo reato. L'imputazione di vie di fatto invece è stata confermata, con la precisazione che, tenuto conto del contesto in cui si sono realizzate le stesse, ovvero dell'altissima probabilità che egli pure abbia subito vie di fatto a sua volta dall'allora compagna, questo reato non avrà peso sulla commisurazione della pena. 4.4. 11 novembre 2016 - danneggiamento (pt. 6 AA) e lesioni semplici qualificate (pt. 3.3 AA)

4.4.1. I fatti L'imputato è chiamato a rispondere del reato di lesioni semplici qualificate, per avere, in data 11.11.2016 nei pressi del chiosco di ACPR 2 a _____, nel corso di una lite verbale e fisica con _____, lanciandogli in due occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al corpo e alla salute di quest'ultimo a mano di un oggetto pericoloso. A seguito della suddetta lite, nei confronti dell'imputato è stata poi inoltrata querela da parte di ACPR 2 per il reato di danneggiamento, per avere, nel corso del litigio con _____ avvenuto all'interno dell'edicola della querelante, deteriorato e distrutto merce varia di proprietà dell'AP ACPR 2, per un valore totale di danno denunciato di CHF 1'365.00. Degli istanti della lite, agli atti vi sono le immagini della videosorveglianza, nelle quali si nota l'attitudine aggressiva dell'imputato che ha colpito _____ con calci e pugni e, spingendolo contro degli scaffali, ha rovesciato delle bottiglie di vino (Inc. MP 2016.11100). L'istante in cui egli avrebbe tirato delle pietre, non è stato ripreso: quale unico riscontro vi sono le dichiarazioni della testimone ACPR 2 di cui diremo. Da notare che _____, non è stato sentito. Figura agli atti unicamente una sua denuncia nei confronti di IM 1 (INC.MP.2016.11100), nella quale egli ha riportato il seguente testo: " Entrando nel negozietto di fronte a casa mia per fare acquisti mi sono trovato alla cassa il Signor IM 1 il quale senza nessun motivo apparente mi ha subito spinto e ha inveito contro di me minacciandomi subito che "mi avrebbe tagliato la gola" alconche ha incominciato a prendermi a pugni ecc..., rendo noto che ha anche causato danni al negozio. In caso di bisogno ho le registrazioni Video del negozio di tutto ciò che è accaduto." , crociando nel formulario la volontà di costituirsi accusatore privato senza avanzare pretese civili. Questa querela è poi stata ritirata dal _____ in data 3 dicembre 2016, ma, trattandosi di tentate lesioni semplici aggravate (oggetto pericoloso), il procedimento è proseguito d'ufficio. Nel corso del verbale del 29 settembre 2017, l'imputato ha tenuto prima di tutto a spiegare i rapporti tra _____ e l'AP ACPR 1 , così da contestualizzare l'accaduto: " [...] _____, persona che ACPR 1 aveva conosciuto in quel periodo come amico. Per me la conoscenza con _____ è stato come affrontare un Caterpillare. Questa persona mi ha tirato fuori dai gangheri perché era assillante e insistente, sia con me che con ACPR 1, in particolare con lei. ADR che anche _____ voleva che io e ACPR 1 ci lasciassimo, per mettersi con lei. E credo che il suo intento era quello di metter mano ai fondi di ACPR 1 in verità inesistenti. [...] è entrato nella nostra vita il _____. Era l'autunno del 2015.[...] Era assillante. _____ era riuscito a rubare la mia utenza dal cellulare di ACPR 1. Infatti ho bloccato le sue chiamate in entrata. [...] ADR che ACPR 1 era fuori di sé. In quel periodo usciva spesso di notte insieme al _____ e quindi non dormiva. Ricordo che un giorno era rientrata a casa, era concia da sbatter via, si era messa sul divano a dormire e in quel momento suona il

telefono ed era ancora _____. Io lo richiamo, gli parlo dei problemi di ACPR 1 e di lasciarla stare perché la stava rovinando. ADR che ACPR 1 non aveva alcun rapporto con _____. Lui la seguiva e faceva gli appostamenti, la pedinava [...]. ACPR 1 mia aveva detto che era infastidita da questa persona [...] è un narcisista compulsivo. [...] Le mie crisi di nervi sono aumentate dunque anche a causa di _____. Dicevo a ACPR 1 che io ero stufo che lei continuava a perdonare _____; o meglio, avevo paura. Infatti era arrivato al punto di metterle il coltello alla gola, prendendola per il collo. Questo fatto era capitato a fine 2016 circa; è stata l'ultima volta che ACPR 1 ha visto _____. Questa cosa me l'aveva raccontata lei, quando era rientrata molto spaventata (ndr. l'AP dichiarerà a verbale dinanzi il PP che _____ è un conoscente, con il quale ha avuto dei litigi, ma mai è stata da lui minacciata con un coltello alla gola; cfr. VI PP 08.11.2017, p. 11, AI 57). [...] Io _____ non lo frequentavo. Una delle poche volte in cui l'ho visto è stato prima della fine del 2016, in un chiosco di _____. Quella volta abbiamo avuto un litigio." (VI PP 29.09.2017, p. 5-6, AI 10). ACPR 2, titolare dell'edicola _____ (attività nel frattempo cessata il _____), è stata interrogata il 24 aprile 2017, dopo aver sporto denuncia penale contro l'imputato in merito ai fatti avvenuti la sera dell'11 novembre 2016 all'interno dell'edicola da lei gestita. In merito a questi fatti, ella ha così dichiarato: " Io sono stata titolare dell'edicola _____ a partire dal _____, attività cessata il _____. Il giorno 11.11.2016 in serata alle ore 19:30 circa, ero presente nell'edicola come d'abitudine, quando è arrivato IM 1, il compagno di ACPR 1, la quale era una cliente abituale del chiosco. IM 1 era intenzionato ad acquistare delle sigarette, quando è arrivato anche _____. I due hanno cominciato discutere in modo molto animato, se ho ben capito a causa di gelosie legate a ACPR 1. Sentendomi in pericolo ho deciso di allontanarmi dal negozio, per evitare di essere coinvolta nella lite. Ad un certo punto mentre ero fuori dal locale sentiva dei rumori di cose che si rompevano. _____ si va dal negozio e dietro di lui IM 1, il quale raccoglieva una grossa pietra e la lanciava in direzione di _____ senza riuscire a colpirlo. _____ scappava poi verso la _____ ed allertato al Polizia. Le persone che erano in strada si sono spaventate e si sono allontanate, anche perché IM 1 aveva raccolto un'altra pietra e era pronto a lanciare anche quella. Quando sono rientrata nel negozio ho trovato tutto a soqquadro, c'era vino dappertutto e diversi oggetti erano rotti. Mentre ero nel chiosco rientrava IM 1, il quale mi diceva che avrebbe pagato tutti i danni commessi e mi lasciava il suo documento senza che io glielo avessi chiesto. Al giungere della Polizia spiegavo l'accaduto e informavo gli agenti di essere anche in possesso di una video sorveglianza, la quale riprende integralmente quanto accaduto all'interno del chiosco in mia assenza. Consegno spontaneamente all'agente interrogante il video in questione. Inizialmente comunicavo agli agenti di non essere intenzionata a sporgere querela per danneggiamento, visto che IM 1 mi aveva detto che avrebbe risarcito i danni non lo ritenevo necessario. Dopo circa una settimana ho chiamato ACPR 1, lei è venuta al negozio e io le ho spiegato cosa era accaduto, consegnando anche a lei una copia dei video. In seguito ACPR 1 e IM 1 mi hanno proposto un risarcimento danni di CHF 100.-, io gli ho risposto che non erano sufficienti. Un mese dopo la proposta non avendo ricevuto nulla ho deciso di sporgere querela." (VI PG 24.04.2017, p. 2-3, Allegato 3 a Inc. MP 2016.11100) Per ciò che attiene ai danni subiti, l'AP ACPR 2 li ha così descritti e quantificati: " Dal video si può vedere che IM 1, spinto _____ contro uno scaffale, così facendo la bottiglie di vino che erano appoggiate in cima all'armadio sono cadute a terra, rompendosi e imbrattando anche tutti gli altri prodotti, che erano caduti dai ripiani. Non essendo più presentabili, e dunque anche invendibili, ho dovuto buttarli tutti.

L'ammontare della merce danneggiata ammonta a circa CHF 400.-. Le bottiglie sono cadute anche oltre l'armadio, come si può vedere dal video che ho consegnato. Dietro l'armadio si trovava un frigorifero che fungeva da tavolo, sul quale avevo l'abitudine di mangiare. Appoggiati sul frigo c'erano la mia cena, il mio telefono Samsung S4 e sulla sedia si trovava la mia giacca. La caduta delle bottiglie ha rotto lo Smartphone del valore di CHF 300.-, imbrattato la giacca e altri oggetti di minor valore sono rimasti danneggiati per un totale di circa CHF 665.-. Ho poi dovuto pulire tutto il vino e i cocci, operazione che stimo abbia un costo di CHF 50.- per la manodopera. Dopo i fatti descritti ho chiuso il chiosco e non ho più riaperto fino all'indomani. La perdita di guadagno per le 2 ore di chiusura impreviste ammonta circa a CHF 350.-, in quella fascia oraria ero solita guadagnare indicativamente quella cifra. Inoltre per tutta la settimana successiva le entrate hanno risentito di un calo, purtroppo una situazione simile non invoglia cliente recarsi presso il chiosco. I danni totali causati ammontano a circa CHF 1765.-" (VI PG 24.04.2017, p. 3-4, Allegato 3 a Inc. MP 2016.11100) L'imputato, dal canto suo, interrogato il 29 settembre 2017 dal PP in merito alla dinamica dei fatti avvenuti l'11.11.2016 all'interno del chiosco di proprietà dell'AP ACPR 2, ha così dichiarato: "Quella volta io mi trovavo all'interno del chiosco da un 15 minuti. ACPR 2 vendeva delle tessere prepagate telefoniche di svariate compagnie; ACPR 1 mi aveva chiesto se potevo andare a consigliare a ACPR 2 cosa era meglio fare, e io ero andato per parlare con ACPR 2. Ad un certo punto _____ è entrato nel chiosco. Lui appena mi ha visto ha detto "oh Madonna!". Io mi sono appoggiato al bancone della cassa cercando di far finta di non esistere. Poi lui si è avvicinato alla cassa con delle birre in mano e ACPR 2 gliel'ha messe nel sacchetto dicendo "le paghi poi _____". Lui più volte ha detto di no, avvicinandosi a me e guardandomi in faccia. Io non gli ho rivolto lo sguardo rimanendo immobile. Alla seconda volta che lo sento dire di no senza tirar fuori i soldi per pagare io mi giro e gli dico "cosa vuoi tu dalla mia vita" e lui mi risponde "cosa vuoi tu dalla mia". Io poi ho aggiunto "tu mi hai rovinato ACPR 1" e lui diceva che ero stato io a rovinare ACPR 1. A quel punto ho reagito male perché continuava a inzigarmi dicendo che era colpa mia che ACPR 1 era così. L'ho preso qua e l'ho un po' scosso. Con questo intendo che gli ho preso la testa e gliel'ho picchiata contro il muro e anche perché a quel momento mi ricordavo, dei messaggi di minaccia che aveva inviato a ACPR 1 nei quali scriveva che avrebbe preso la mia testa e quella di ACPR 1 e le avrebbe spaccate insieme. Siamo poi usciti dal chiosco e ancora lì mi ha inzigato. Io sono entrato al chiosco a prendere le sigarette e quando sono uscito mi ha dato un pugno per poi scappare. Io sono andato a casa e ho sentito lui che mi diceva "cosa fai, scappi?" e poi "come cammini di merda" e io gli ho risposto "vaa a ciapaa i ratt" e sono rientrato a casa. So poi che _____ ha pubblicato una sua foto dove si vedeva il bernoccolo e aveva un fazzoletto nel naso per far finta di essere stato pesantemente picchiato, scrivendo pure "chi è stato? Non sputtano il IM 1 di _____". Io so che esiste un video e che _____ l'ha fatto vedere a mezza _____. Io l'ho visto perché la ACPR 2 me l'ha inviato, dicendomi "per tutelarti". E poi ha preteso da me oltre CHF 3'000.00 quale risarcimento." (VI PP 29.09.2017, p. 26, AI 10). Confrontato con le pretese di risarcimento danni dell'AP ACPR 2, ammontanti ad un totale di CHF 1'765.00, per la merce danneggiata, per un Samsung S4, per una giacca, per uno smartphone come pure per il ripristino del posto, delle spese di pulizia e del mancato guadagno, l'imputato ha dichiarato di non riconoscere questa pretesa in quanto a suo dire sarebbe "una trappola" e che sarebbe "stato tutto organizzato per provocarmi" (VI PP 29.09.2017, AI 10). Nel verbale del 16 febbraio 2018, l'imputato ha tuttavia riconosciuto l'esistenza del danno ma non ne ha accettato l'ammontare di CHF

1'765.00, in quanto a suo dire sarebbe stato di al massimo CHF 500.00 (VI PP 16.02.2018, p. 20, AI 113). Interrogato l'ultima volta il 9 marzo 2018, l'imputato ha mantenuto la sua versione, riconoscendo i danni di per sé ma non il loro valore, e ribadendo di essere stato provocato dal _____, negando infine di avergli tirato contro delle pietre: " [...] queste circostanze non sono mai avvenute. Io non ho mai gettato contro _____ 2 pietre e ciò visto anche l'affluenza di persone in quella zona e l'orario in cui sarebbero avvenute. [...] è vero che ho arrecato dei danni all'interno del chiosco di ACPR 2 ma non tutti quelli che mi vengono rimproverati dalla danneggiata. In particolare il cellulare non è stato danneggiato; il video prodotto da ACPR 2 altro non è che la registrazione con detto cellulare da parte di ACPR 2 della videosorveglianza presente in loco [...]. Mi spiace poi che il video è stato prodotto parzialmente e non si vedono le registrazioni dei momenti precedenti e successivi. ADR. che dai precedenti filmati si vedrebbe che io entro in chiosco e parlo tranquillamente con la ACPR 2, poi si vede entrare _____ ed io immobile senza fare nulla aspettando che questo uscisse. Non si vede la provocazione di _____ e di come è iniziato il tutto. ADR. che quando dico che mi ha provocato intendo che invece di prendere le sue birre ed andarsene mi "fiatava sul collo", nonostante la ACPR 2 gli avesse detto di uscire dal negozio, più volte [...]. ADR. che _____ da quel che ricordo mi ha anche provocato verbalmente bestemmiando dopo avermi visto. ADR. che dai filmati successivi invece mi si vedrebbe rientrare in negozio e consegnare la mia carta d'identità, a valere quale sorta di riconoscimento per i danni arrecati. Mi viene chiesto se io ritengo che la mia reazione al comportamento di quel giorno di _____ sia giustificata. Certamente sì. Chiunque avrebbe agito in quel modo. Forse è stata un po' esagerata, ma dopo due anni di persecuzione...." (VI PP 09.03.2018, p. 5-6, AI 126). Agli atti è versata una copia della lettera inviata dalla ACPR 2 a IM 1 con la richiesta di risarcimento (precedente alla denuncia), con allegati i relativi scontrini di cassa dell'acquisto della merce danneggiata che ella stima, non si sa sulla base di quale criterio, in CHF 400.-. Trattasi di decine di scontrini ove figura l'acquisto di alimenti vari, oltre che bottiglie, e non è dato di sapere quali siano quelli danneggiati e quali no. Al dibattimento IM 1 ha mantenuto la sua versione, scaricando la colpa del litigio su _____ e negando di aver danneggiato la maggior parte degli oggetti indicati dalla ACPR 2: " Con riferimento alle accuse di cui al pt. 6 dell'AA per titolo di danneggiamento. Cosa è avvenuto? Ma lo sa che ora nei confronti di _____ per altre questioni c'è un ordine restrittivo, perché è uno stalker? Risulta dalle immagini video... Tirate giù illegalmente! Lei non poteva avere queste telecamere! È vero o non è vero che lei ha spinto il _____ all'interno di quel locale, rompendo degli oggetti? Certo è vero! Ma non è vero assolutamente che ho cercato di colpirlo con dei sassi all'esterno. A quell'ora quella zona era piena così di gente, se qualcuno mi avesse visto lanciare dei sassi, qualcuno avrebbe chiamato la Polizia. Il Presidente rilegge le dichiarazioni di ACPR 2. La signora il dettaglio dei sassi lo ha aggiunto solo dopo, allo scopo di prendersi più soldi. Addirittura ha affermato che io avrei rotto un telefonino, che avevo visto perfettamente integro. Si è dunque inventata dei sassi, è una bugiarda. Anche la giacca danneggiata, dove sono le foto? È falso quanto dichiara la ACPR 2. Il fatto che _____ poi è tornato indietro e mi ha aperto il labbro con un pugno non l'ha detto? Io mi sono messo a disposizione della ACPR 2, le ho lasciato la mia carta d'identità per quanto successo. Io ero dentro al locale già da 15 minuti con la signora a parlare, lei invece ha tagliato il video dove si vede solo il momento in cui il _____ era già dentro. Le avevo offerto 500.- franchi per risarcire, il Poliziotto ha pure fatto la battuta "ok il prezzo è giusto", lei voleva più soldi parlando di questo telefonino e di questa giacca. Il _____,

dopo avermi tirato un pugno e apertomi il labbro, è arrivato fino alla fermata del bus e mi ha ancora provocato dicendomi “come cammini di merda”. ADR che sì, il _____ stalkerizza la ACPR 1. Anche davanti a sua madre. Quando non si dice la verità mi innervosisco. Le immagini sono state tirate giù illegalmente, tagliate, ricomposte, tolto l’audio, non si sente niente di quanto lui mi ha detto in quegli istanti. La ACPR 2 gli avevo detto di andare via, che le birre le avrebbe pagate poi, non aveva nemmeno i soldi. Avevo poggiato le mani al bancone aspettando che lui andasse via” (verbale d’interrogatorio dibattimentale). Ciò che è chiaro, perché così figura dal video in atti, è che vi è stato un litigio tra IM 1 e _____ all’interno del chiosco di proprietà della ACPR 2, e che diversa merce, in particolare quella esposta, ovvero diverse bottiglie di vino, è stata danneggiata. 4.4.2. In diritto e convincimento della Corte a) Giusta l’art. 144 CP il danneggiamento è dato quando una cosa altrui viene deteriorata, distrutta o resa inservibile. Il reato è punibile a querela di parte. Le condizioni oggettive del reato prevedono la realizzazione di un danno ad un oggetto; trattasi di un reato di risultato per cui è necessario un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il danno e l’agire dell’autore (vedi Corboz, Les infractions de droit suisse, 2010, vol.1 art.144 nota 13-14). Dal profilo soggettivo è richiesta l’intenzionalità. b) Per il diritto in merito al reato di lesioni semplici qualificate, si rinvia a quanto già indicato ai ptt. 4.1.4 e 4.2.4. per la fattispecie con oggetto pericoloso. c) Per quanto riguarda questa fattispecie, le dichiarazioni in atti dell’accusatrice privata ACPR 2, che non fondano dubbi, ed il video prodotto dalla stessa, consegnano una situazione molto chiara che non si presta ad interpretazioni. D’altra parte non si capisce nemmeno in che misura, secondo l’imputato, gioverebbe alla ACPR 2 inventarsi che lui avrebbe lanciato, contrariamente al vero, dei sassi contro il _____, la sua pretesa di risarcimento fondandosi non già sull’esito di tali lanci, ma sulla rottura delle bottiglie e degli scaffali avvenuta ad opera del IM 1 nella fase precedente a tali lanci, ossia quando ha messo addosso le mani allo stesso _____. La Corte ha dunque dichiarato IM 1 colpevole dei reati di danneggiamento ai danni di ACPR 2, e di tentate lesioni semplici con oggetto pericoloso, per aver tentato di cagionare un danno al corpo o alla salute di _____, lanciandogli in due occasioni una pietra mentre scappava. d) Non essendo possibile determinare il danno preciso arrecato all’AP ACPR 2 – tenuto conto della produzione da parte di quest’ultima di diversi scontrini elencanti una serie di articoli, senza che sia possibile stabilire cosa, fra tutti gli oggetti indicati, concretamente l’imputato avrebbe danneggiato – per la quantificazione dello stesso (qui riconosciuto nel principio) è stato disposto il rinvio al competente foro civile. 4.5. Infrazione e contravvenzione alla LStup (pt. 7 e 9 AA) 4.5.1. I fatti L’imputato è accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti per aver procurato a _____ nel 2013, senza esserne autorizzato, una pastiglia di Xanax, così come procurato all’AP ACPR 1 nel periodo 2016-26.09.2017 un imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpidem. In seguito l’imputato avrebbe fatto preparativi per organizzare un invio di semi di canapa a favore dell’amico _____. Egli, congiuntamente a _____, avrebbe inoltre pure fatto preparativi per acquistarle del Ritalin da poi rivendere, col cui ricavato avrebbe acquistato del Focalin. Oltre alle summenzionate infrazioni, l’imputato è pure tenuto a rispondere di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per aver consumato un imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma circa 700 gr. di eroina, 360 gr. di cocaina, metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto 0.9 gr. di eroina e 22.41 grammi di semi di canapa. L’imputato, con riferimento all’infrazione alla LF sugli stupefacenti, ha ammesso a più riprese di procurare abitualmente alla compagna ACPR 1 dello Xanax e dello Zolpidem, farmaci a lui prescritti: " Aggiungo

che tutte le mie pastiglie, e quindi lo Xanax e lo Zolpidem per dormire, negli ultimi due anni, le ho sempre divise con ACPR 1, perché quest'ultima non è più andata dal medico." (VI PP 13.11.2017, p. 7, AI 60) " [...] La mia prescrizione (ndr. di Xanax) prevede l'assunzione di 6 mg al giorno, ma io la dividevo abitualmente con ACPR 1, a volte lei ne consumava 2 mg e a volte prendeva 3 mg, ed io assumevo il resto." (VI PP 10.01.2018, p. 10, AI 94). Altresì, interrogato dal PP, IM 1 ha pure ammesso di aver procurato a _____ una pastiglia di Xanax: " Non è vero che tre anni fa quando ho rivisto e frequentato per un po' _____ io le davo le mie terapie. Solo una volta le ho messo in bucalettere una pastiglia di Xanax" (VI PP 16.02.2018, p. 11, AI 113). " [...] È vero che ho dato una Xanax a _____ ed è anche vero che dividevo i miei medicinali (prescrittami) con ACPR 1, così come lei faceva con me." (VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126) L'imputato, invitato poi a spiegare il tenore di alcuni messaggi, dai quali risulta che egli avrebbe fatto preparativi per organizzare un invio di semi di canapa a favore dell'amico _____, ha dichiarato: " Avevo dei semi di canapa, che non usavo perché non ne coltivavo più; quei semi hanno 17 anni e volevo spedirglieli perché in Africa è legalizzata la marijuana." (VI PP 13.11.2017, p. 23, AI 60; Allegato 1 al VI PP 13.11.2017, AI 60). " Al mio amico _____ avrei inviato al massimo una decina di semi di canapa, non tutti quelli che avevo a casa." (VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126) Dagli atti è inoltre emerso come l'imputato avrebbe fatto altri atti preparativi per acquistare da _____ del Ritalin da rivendere in seguito e col cui ricavato avrebbe poi acquistato del Focalin: " [...] quando _____ mi ha detto il prezzo delle Ritalin sul mercato nero, ho capito che non avrei guadagnato nulla e quindi ho rinunciato. La mia intenzione era quella di ottenere denaro per comperarmi il Focalin da _____." (VI PP 13.11.2017, p. 30, AI 60). Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e in particolare al consumo e al possesso di stupefacente da parte dell'imputato, giova innanzitutto ricordare che egli è tossicodipendente e, nel corso dei vari interrogatori, ha sempre ammesso un consumo quotidiano e imprecisato di stupefacenti e di medicinali. Di rilievo comunque, per ciò che attiene agli acquisti e al consumo di stupefacenti, è che l'imputato nel verbale d'interrogatorio del 13 novembre 2017 dinanzi al PP ha dichiarato che lui e la compagna ACPR 1 si rifornivano da un'amica di quest'ultima, tale _____, residente in Italia: " [...] _____ ci procura lo stupefacente, soprattutto eroina, perché in Italia costa meno. In verità ACPR 1 la compra ed insieme la consumiamo. [...] ACPR 1 non ha mai smesso di usare eroina ed io ci sono cascato dentro come uno scemo dal 2013. [...] In pratica consumavamo 5 grammi al giorno in due fino a due anni fa', nell'ultimo anno siamo scesi a 3 grammi al giorno in due. L'eroina l'acquistava ACPR 1 da _____ ma non so a che prezzo. Io non contribuivo [...]. Mi viene detto che in sostanza acquistavamo in media 80 grammi al mese. Rispondo che è corretto. [...] Mi viene detto che solo di eroina in un anno abbiamo acquistato da _____ e consumato circa un chilo di eroina Sì è così. [...] io consumavo 1,5 grammi al giorno di eroina e l'ho fatto per circa due/tre anni. [...] consumavo circa 3 grammi di cocaina a settimana. (VI PP 13.11.2017, p. 20-21, AI 60). Nell'interrogatorio del 14 dicembre 2017, l'imputato ha meglio precisato: " [...] confermo il mio precedente verbale e meglio che negli ultimi anni io e ACPR 1 consumavamo 3 grammi al giorno di eroina; era _____ che veniva a casa mia a portarcela quasi tutti giorni. Confermo anche che questo quantitativo lo dividevamo a metà. Pagavamo un grammo di eroina CHF 40/50.00; lei, _____, la pagava Euro 14. Oltre all'eroina _____ portava anche la cocaina, che ACPR 1 pagava CHF 100.00 al grammo. Ogni giorno _____ le portava 1,5/2,5 grammi di cocaina. Di questo quantitativo io ne

consumavo al massimo 0.5 grammi al giorno.” (VI PP 14.12.2017, p. 6, AI 78). Interrogato nuovamente il 16 febbraio 2018, in merito ai suoi consumi e al possesso di stupefacente l'imputato ha dichiarato: " Mi si dice che il giorno 26.09.2017 è stato rinvenuto il quantitativo di 0.9 grammi di eroina lordi e 22.41 grammi di semi di canapa (SAD 16163) L'eroina era destinata a noi, i semi di canapa erano quelli che volevo mandare al mio amico. ADR che nelle nostre prescrizioni mediche non avevamo, né io né ACPR 1, FOCALIN o RITALIN. Ora da un paio di settimane assumo FOCALIN, inoltre ho tolto 1 mg di xanax, altre due pastiglie che mi aveva prescritto [...] ma non so di cosa si tratta e 1 pastiglia di metadone. ADR . che lo ZOLPIDEM è il medicamento generico dello Stilnox. ADR che in totale posso dire di aver consumato negli ultimi anni, dal 2015 al momento dell'arresto circa 700 gr. di eroina, circa 360 gr. i cocaina e, senza prescrizione medica, circa 15 Focalin e al massimo 100 Ritalin; questi ultimi consumi di Focalin e Ritalin sono avvenuti solo nell'ultimo periodo, dall'agosto 2017. Inoltre ho consumato, sempre senza ricetta medica, in un'unica volta, il 27.09.2017, 6 pastiglie di Valium, datemi da _____.” (VI PP 16.02.2018, p. 18-19, AI 113).

4.5.2. In diritto e convincimento della Corte a) Secondo l'art. 19 cpv. 1 della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l'altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve sapere di acquistare, importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). b) La contravvenzione alla LStup ai sensi del suo art. 19a sanziona con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. d) I presupposti dei reati previsti dalla Legge federale sugli stupefacenti sono senza dubbio realizzati, oltre che integralmente ammessi dall'imputato e comprovati dalle dichiarazioni delle altre parti coinvolte, con il che non occorre soffermarsi oltre, avendo la Corte confermato le imputazioni proposte così come presentate.

4.6. Infrazione sulle armi e munizioni (pt. 8 AA) 4.6.1. I fatti L'imputato è accusato di aver posseduto in data 26.09.2017 presso il suo domicilio, senza averne diritto, un Taser 618Type di colore nero. Tale dispositivo è considerato un'arma proibita ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. e LARM ed è stato rinvenuto al suo domicilio nel corso dell'intervento di polizia. Assunto a verbale per questo reato, l'imputato ha dichiarato di aver acquistato il Taser in internet e di non essere a conoscenza del fatto che fosse un'arma proibita. Egli ha motivato di possederlo per propria difesa personale, dopo essere stato più volte derubato (Inc. MP 2017.8893; VI PP 29.09.2017, p. 25, AI 10). Interrogato dal PP il 16 febbraio 2018, in merito, l'imputato ha ammesso il possesso dell'arma e ha così dichiarato: " Mi viene detto che l'acquisto di un simile oggetto necessita di un'autorizzazione da parte del competente ufficio autorizzazioni della Polizia cantonale. ADR che quel taser l'ho acquistato diversi anni fa' su di un sito cinese per EUR 50; l'ho preso come mezzo di difesa nei confronti di eventuali ladri. ADR che si trovava al momento dell'intervento di polizia nel mio studio di musica perché non teneva più la batteria e c'era il cavo di ricarica in terra staccato. Mi viene chiesto come mai tenevo a terra, vicino alla presa di corrente, il taser e il cavo di ricarica. Perché li tenevo assieme. Mi viene chiesto perché non tenevo il taser e il cavo riposto in un cassetto, meglio custodito. E' sempre stato lì. ADR . che non tenevo costantemente caricato il taser. Si trovava lì, a terra, da circa un anno e dovevo caricarlo ma l'ho lasciato lì. ADR . che non ho mai utilizzato il taser nei confronti di nessuno.” (VI PP

16.02.2018, p. 19, AI 113). Al dibattimento egli ha confermato di aver pensato fosse legale e di detenerlo per questioni di sicurezza personale: " Per quale ragione aveva un taser a casa sua? Pensavo che era legale. Sono stato derubato in casa per ben tre volte. Nel corso della perquisizione di Polizia, a domanda di sapere se avessi delle armi, ho spontaneamente dichiarato di avere un taser, convinto che fosse legale. Altrimenti non l'avrebbero nemmeno trovato. Sono rimasto stupito della risposta del Poliziotto, che ha affermato "era meglio se avevi una mazza da baseball", e io ho risposto che con quella sì che avrei potuto conciare qualcuno. Il taser l'avevo anche perché ero _____, volevo essere pronto in caso di ladri all'interno dell'immobile, come poi difatti è successo." (verbale d'interrogatorio dibattimentale).

4.6.2. In diritto e convincimento della Corte a) Per l'art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Un taser è considerato arma in quanto è dispositivo che produce un elettrochoc e che riduce la capacità di resistenza delle persone o può nuocere in modo durevole alla salute (art. 4 cpv. 1 lett. e LArm e art. 2 OArm). b) La Corte non ha creduto alla versione dell'imputato che ha sostenuto di ritenere legale il possesso di un taser. Al di là del fatto che si tratta di un oggetto il cui possesso è notoriamente proibito senza la relativa autorizzazione, spesso e volentieri riservato alle forze dell'ordine, anche le modalità di acquisto dello stesso riferite dal IM 1 (online dalla Cina), fanno propendere per la sua piena consapevolezza del fatto che si trattava di un oggetto non consentito nel nostro paese, con il che anche questa fattispecie è stata dunque confermata, così come proposta.

5. COMMISURAZIONE DELLA PENA 5.1. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che modifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate

da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3).

3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2. IM 1 ha commesso un duplice tentativo di ferire gravemente una persona, della quale conosceva bene i problemi e che sapeva non l'avrebbe mai denunciato. La colpa oggettiva si situa quindi tra il medio ed il grave. Egli ha tentato di metterne a repentaglio la vita strangolandola e ha rischiato di farle perdere l'uso di un occhio. Soggettivamente, di alternative ne aveva: avrebbe potuto chiamare la madre della compagna, lasciare l'appartamento, rivolgersi ai servizi sociali. Consapevole della possibilità che perdesse le staffe, egli ha comunque voluto correre il rischio, finché l'ha combinata troppo grossa per rimediare. Ha agito con movente egoistico, e anche da questo profilo la colpa è stata giudicata media. Ad aggravare la sua posizione, vi è poi il concorso di reati e l'aver intaccato diversi beni giuridici protetti. Dal profilo personale, la Corte ha constatato una scarsa assunzione di responsabilità e di collaborazione nell'accertamento dei fatti, avendoli ammessi solo dove non era possibile fare altrimenti (es. per gli episodi ove vi erano dei testimoni). Come ben rilevato in perizia, IM 1 agisce in maniera utilitaristica: reagisce d'impulso, ma è lucido nel racconto e scarsamente empatico.

5.3. Ciò detto, tenuto conto del fatto che, considerata la situazione, per il reato di vie di fatto ripetute nei confronti dell'AP ACPR 1 egli è stato considerato esente da pena, essendosi trattato di agiti reciproci ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 cpv. 2 lett. c e 177 cpv. 2 CP, come pure del fatto che per la condanna per lesioni semplici di cui al pt. 3.1 dell'AA la pena è attenuata, in ragione del fatto che sono stati considerati il clima di forte tensione di quella

sera e le continue provocazioni della vittima, la quale avrebbe a sua volta alzato le mani nei confronti dell'imputato, la pena detentiva base complessiva nei suoi confronti non si discosterebbe molto dai 5 anni. La colpa di IM 1 va comunque attenuata, tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti, dove l'assillante ed insopportabile, per lui, gelosia della compagna, era diventata a tratti ossessiva, assurgendo a denominatore comune di tutti i fatti più gravi qui ritenuti. Del resto, IM 1 non delinque per il suo disturbo psichico, ma è reattivo a situazioni di stress. A ciò aggiungasi poi un'esistenza comunque difficile ed il buon comportamento in carcere. Con il che, tutto ciò considerato, la Corte lo ha condannato ad una pena detentiva di anni 4 (quattro), al pagamento di una multa di fr. 200.- per la contravvenzione alla LStup, e ha pronunciato nei suoi confronti l'assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. Quest'ultimo provvedimento è stato ordinato allo scopo di contenere il rischio di recidiva che la perizia giudiziale non esclude, benché questo sia da ritenersi con riferimento al persistere della relazione sentimentale problematica - la quale, come risulta agli atti e come è stato ribadito anche in aula dall'imputato, continua: "ADR che sento ACPR 1 quasi ogni giorno al telefono. È stata lei a chiedere di potermi telefonare, anche due volte al giorno. ACPR 1, nonostante io sia in carcere, continua ad essere gelosa di _____". Attualmente non penso che una volta uscito riprenderò la relazione con ACPR 1. Lei mi telefona alle 11, per esempio, e dalla voce capisco che sta preparando o usando della cocaina, riconosco gli sbalzi di umore, da un momento all'altro diventa isterica. Per il mio bene, non vorrei più frequentarla. La sento comunque praticamente tutti i giorni." - e non alla sua patologia psichiatrica. Non si è potuto prescindere infine dalla revoca della sospensione condizionale della pena di 45 aliquote da 80 fr. l'una di cui al DAC 26.8.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino.

6. PRETESE DI RISARCIMENTO E ACCESSORI

6.1. Stanti le condanne di cui sopra, le pretese di risarcimento avanzate da ACPR 1 per spese legali e torto morale sono state ammesse, in quanto ritenute congrue al caso di specie. Con riferimento alla pretese civili dell'AP ACPR 2 si rinvia a quanto già detto al pt 4.4.2. lett. d)

6.2. Gli oggetti in sequestro sono stati confiscati, salvi il PC portatile marca MacBook con cavo di alimentazione, due iPad, un iPhone nero IMEI 353811086553594 ed un portamonete di colore nero con due tessere a nome di terzi, per i quali è ordinato il dissequestro in favore dell'imputato, a crescita in giudicato integrale della sentenza.

6.3. Con riferimento alla nota professionale dell'avv. DUF 1, difensore d'ufficio dell'imputato, giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l'onorario dell'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.). La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAVv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3). In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218). La nota professionale dell'avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di 23'421.90. 6.4. Per il resto tassa di giustizia e spese sono a carico dell'imputato. visti gli art.: 12, 22, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 55a, 69, 93, 106, 122, 123, 126, 144 CP; 19 e 19a LStup; 4 e 33 LARM; 135, 422, 429 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.